



# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ALESSANDRIA

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

### DI ALESSANDRIA

#### **Estratto del verbale della seduta consiliare del 19 Novembre 2020**

Verbale della seduta consiliare del 19 Novembre 2020 con inizio alle ore 15,00 sulla Piattaforma Microsoft Teams.

Sono presenti : Avv. Paolo Ponzio (Presidente) , Avv. Sabrina Rago (Segretario), Avv. Massimiliano Lai (Tesoriere), Avv. Michela Bartolini, Avv. Lorenzo Bianchi, Avv. Bruna Bruni, Avv. Andrea Colonna, Avv. Giuseppe Cormaio, Avv. Silvia Ferrari, Avv. Luca Gastini, Avv. Andrea Quaglini.

ooo

omissis

Il Consiglio dell'Ordine dopo ampia discussione:

- rilevato che con Ordinanza n. 24378, pronunciata in data 8.2.2019 e depositata in cancelleria il successivo 30.9.2019, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio in forza del quale, nel determinare l'ammontare del reddito complessivo ai fini dell'ammissione al Patrocinio dello Stato, assumono rilievo persino i redditi esclusi dalla base imponibile dell'IRPEF (in particolare, i redditi esenti), a dimostrazione del fatto che il legislatore assume l'elemento del reddito complessivo effettivamente percepito o posseduto nel periodo d'imposta come indice della condizione dell'interessato;
- rilevato, inoltre, che, nel caso di specie, la Corte ha avallato l'interpretazione in forza della quale, nel determinare l'ammontare del reddito complessivo ai fini dell'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, è corretto considerare anche i



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ALESSANDRIA

redditi derivanti dagli assegni di mantenimento percepiti mensilmente dai componenti il nucleo familiare (ivi compresi quelli corrisposti in favore dei figli);  
- ritenuto che tale interpretazione conferma sia i precedenti orientamenti in senso conforme della medesima Corte (a mente dei quali, ai fini della determinazione di limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio, si deve tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione, perché il legislatore, al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del Patrocinio a Spese dello Stato, non ha inteso limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o comunque da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi - persino quelli derivanti da attività illecita - dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile; ciò anche in conformità a quanto previsto dall'art. 76 comma III del DPR 115/2002) che dei plurimi interventi in senso conforme della Corte Costituzionale (*Corte Costituzionale n. 153 del 23.6.2016*);

delibera all'unanimità

di uniformarsi a tale orientamento e, a tal fine, invita le parti ed i Collegi ad attenersi a tale orientamento in sede deposito delle domande di ammissione al Patrocinio.

• omissis

Per copia conforme

Alessandria, li 20 Novembre 2020

Il Presidente

Avv. Paolo Ponzio

Il Segretario

Avv. Sabrina Rago